

DISPOSIZIONI CONTRO IL POSSESSO D'ARMI

NEL TERRITORIO ITALIANO OCCUPATO.

- 1°) E' obbligo assoluto di consegnate tutte le armi da fuoco, tutte le munizioni, tutte le granate a mano, tutti gli esplosivi ed al tro materiale da guerra.
- La consegna dev'essere fatta al più vicino Comando Germanico entro 24 ore dopo la pubblicazione di questa disposizione, ameno-
chè in una località non venga disposto diversamente.
- Nei paesi ove non si trova un Comando Germanico, le armi devono essere consegnate al podestà, il quale è responsabile della rac-
colta e dell'inoltro al più vicino Comando Germanico. Anche nei
paesi, ove si trova un Comando Germanico, il Podestà è responsa-
bile della puntuale e completa consegna di tutto il materiale
da guerra.
- Non sono da consegnare le armi non usabili e che vengono conser-
vati solo per ricordo. Sono da consegnare invece le armi da cac-
cia, indicanto il nome, la professione e l'indirizzo del pro-
prietario.
- 2°) Chi non-ostante l'obbligo della consegna viene trovato in posses-
so di armi da fuoco, munizioni, granate a mano, esplosivi ed
altrò materiale da guerra, verrà punito con la morte, oppure con
l'ergastolo, oppure, nei casi meno gravi con carcere.
- 3°) Chi commette atti di violenza di qualsiasi specie contro appar-
tenenti alle Forze Armate Germaniche, verrà punito con la morte.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE
GERMANICHE